

**PROTOCOLLO D' INTESA
TRA**

L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO– Direzione Regionale per la Toscana con sede in Firenze, via delle Porte Nuove n. 61, rappresentato dalla Dott. Ciro Danieli, nella sua qualità di Direttore Regionale di INAIL Toscana

E

L'UNIVERSITA' DI PISA con sede legale in Pisa, Lungarno Pacinotti n. 43, rappresentata dal Prof Riccardo Zucchi nella sua qualità di Rettore pro-tempore

PREMESSO CHE

- a. il D.lgs. n. 38/2000 ha rimodulato e ampliato i compiti di INAIL contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, comprendendo nella tutela gli interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
- b. l'INAIL in attuazione del D.lgs. 38/2000 e del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c. gli artt. 9 e 11 del D.lgs. 81/2008 assegnano a INAIL compiti di promozione e divulgazione della cultura e della salute e sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici;
- d. all'art. 9 del D.lgs. 81/08 INAIL è individuato quale soggetto che, in funzione delle attribuzioni previste dalla normativa vigente, opera in forma coordinata per una maggiore sinergia e complementarietà, al fine di assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e

- delle malattie professionali; per fornire consulenza alle aziende, anche attraverso forme di sostegno finalizzate al suggerimento dei più adatti mezzi e strumenti di prevenzione raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali; per progettare ed erogare percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; per promuovere e divulgare la cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici e universitari;
- e. per la realizzazione delle attività di sviluppo della funzione prevenzionale, l'Istituto, in linea con il Piano Nazionale della Prevenzione del Ministero della Salute, adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi nel Piano triennale per la prevenzione 2025-2027 approvato con delibera CIV n.7 del 13 maggio 2025;
 - f. il CIV con delibera n.3 del 13 marzo 2026 ha approvato il "Piano triennale per la prevenzione 2025-2027. Aggiornamento 2026.", di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione del 5 febbraio 2026, n. 8;
 - g. lo Statuto dell'Università, all'articolo 1 comma 6, prevede che per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali l'Università promuove e attiva forme di collaborazione con altre università, centri di ricerca, enti pubblici territoriali, nazionali e internazionali, istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, di natura sia pubblica sia privata;
 - h. l'Università promuove la piena formazione dei giovani attraverso la realizzazione di specifiche attività di orientamento che si caratterizzano come attività istituzionali e costituiscono parte integrante dei percorsi curriculari di studio e del processo educativo e formativo lungo tutto l'arco della vita;
 - i. l'Università svolge da tempo, in modo sistematico e continuativo, azioni tese alla formazione e all'informazione mirate a rafforzare le capacità dei giovani di conoscere l'ambiente in cui vivono, con particolare attenzione ai temi della prevenzione e della sicurezza;
 - j. l'Università rappresenta un centro di eccellenza sui temi di Sicurezza, Salute, Protezione Civile e Ambiente, che opera la fine di promuovere la cultura della sicurezza, della salute e dell'ambiente, sia in ambito formativo che di ricerca;
 - k. l'Università ha tra le sue finalità istituzionali la promozione dello sviluppo ed il progresso della cultura e della scienza attraverso la ricerca, l'insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con altre istituzioni;
 - l. l'Università svolge attività didattica per il conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa promuovendo all'interno di essi tirocini presso strutture produttive, di ricerca e professionali esterne alle strutture universitarie;
 - m. INAIL – Direzione Regionale per la Toscana e Università degli Studi di Firenze, fortemente impegnati nello sviluppo di una sinergica cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno sottoscritto in data 6.2.2023 un protocollo finalizzato a realizzare una collaborazione su temi e progetti inerenti alle attività tecnico-scientifiche e didattiche su aspetti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - n. è interesse comune mantenere e rafforzare la collaborazione al fine di rendere più efficiente la politica della prevenzione nell'ambito della ricerca e dello studio e il presente Protocollo intende proseguire nelle iniziative

- prevenzionali allo scopo di sviluppare ulteriormente in ottica evolutiva quelle attività già realizzate e che sono risultate assai efficaci e le nuove che per la loro significatività prevenzionale potranno realizzarsi;
- o. è interesse di entrambe le parti potenziare ulteriormente le strategie di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, assegnando particolare rilievo alla crescita professionale di coloro che lavoreranno su tali tematiche.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO
QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 2

Le parti intendono contribuire a realizzare, in attuazione dei relativi fini istituzionali, la più ampia collaborazione e concordano di individuare congiuntamente gli ambiti di intervento, in riferimento ai quali si impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell'esperienza, una forma qualificata di collaborazione per la realizzazione delle iniziative sottoelencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. reciproca collaborazione negli ambiti di comune interesse, finalizzata ad iniziative congiunte di informazione e divulgazione su temi di interesse comune, in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di promozione della cultura della prevenzione attraverso l'organizzazione di seminari, convegni e la realizzazione di pubblicazioni;
- b. collaborazione per attività di studio e aggiornamento su tematiche di comune interesse, attraverso l'apporto delle professionalità interne/esterne alle Parti;
- c. predisposizione e attuazione di progetti di formazione universitaria e post-universitaria di alta formazione nelle aree di comune interesse da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti terzi rispetto alle parti, finalizzate alla creazione di alte professionalità;
- d. svolgimento di tirocini formativi e stage presso le strutture dei singoli sottoscrittori;
- e. borse di studio o premi di laurea rivolti a studenti dell'Università che realizzino elaborati di Laurea e Tesi di Laurea Magistrale o studi in materie di interesse dell'Istituto;
- f. scambio di informazioni, dati, flussi informativi su materie di reciproco interesse nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Art. 3

Le modalità e i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente regolati mediante la stipula di specifiche convenzioni nel rispetto del presente Protocollo e conterranno la disciplina dei reciproci rapporti per l'attuazione delle iniziative concordate nonché l'indicazione delle specifiche fonti di finanziamento.

Art. 4

Il presente Protocollo non comporta oneri a carico delle parti, salvo quelli che eventualmente saranno determinati nei singoli atti di cui al precedente articolo da stipulare in base alla normativa e ai regolamenti vigenti delle Parti, in relazione alla tipologia della collaborazione, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 5

La collaborazione tra le parti viene gestita per l'intera durata del Protocollo da un Comitato di Coordinamento per l'attuazione del presente Protocollo, composto da due rappresentanti per parte e si avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari e avrà il compito di individuare e programmare le attività da svolgere, nonché le strutture all'interno dell'Università di volta in volta idonee e disponibili allo svolgimento delle attività indicate nelle premesse e la tipologia del rapporto. I membri del Comitato sono individuati dal Rettore per l'Università nelle persone del Prof. Marco Verani – professore associato e del Sig. Marco Martinelli – funzionario dell'area tecnica e dal Direttore Regionale per Inail nel Dirigente dell'Ufficio Attività Istituzionali e nel Responsabile del Processo Prevenzione della Direzione regionale Toscana. Per ogni ambito di intervento individuato il Comitato Coordinamento definirà piani operativi.

Art. 6

Le parti valutano insieme l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o invenzioni frutto dei progetti collaborativi, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale e quelli derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione che sono disciplinati dalle leggi vigenti in materia e dall'apposito Regolamento di Ateneo.

Tutti i risultati generati congiuntamente dal personale dell'Università e dell'Inail e derivanti dall'esecuzione dei progetti comuni oggetto del presente Protocollo, nonché tutte le informazioni ad essi relativi, compresi i brevetti, il diritto d'autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale ("Risultati Congiunti"), resteranno di proprietà comune delle Parti in pari quota, salva diversa ripartizione della titolarità dei risultati congiunti stabilita con apposito accordo scritto ("Accordo di Gestione Congiunta") per ciascuna delle convenzioni attuative di cui all'art. 3, sulla base dell'importanza del contributo inventivo da ciascuna Parte apportato al

conseguimento del risultato e delle partecipazioni finanziarie e strumentali delle Parti.

Fermo restando l'obbligo di riservatezza di cui al successivo art. 7, è consentito a ciascuna delle parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'accordo.

Qualora INAIL e Università intendano pubblicare su riviste nazionali e internazionali i risultati delle iniziative in oggetto, o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini e i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro.

Art. 7

Ciascuna delle Parti è tenuta a mantenere riservati i dati, le informazioni ed altro di proprietà dell'altra Parte messi a disposizione per l'attività di ricerca. Le Parti si obbligano a non rivelare e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente atto o di atti da questo derivanti, dati, notizie ed informazioni, ecc., che vengano messi a loro disposizione dall'altra Parte o da soggetti terzi interessati o che comunque riguardino l'esecuzione del presente e si rendono garanti della riservatezza anche da parte del personale dipendente e/o di altri eventuali collaboratori, adottando ogni cautela al riguardo.

Art. 8

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d'intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché si impegnano a trattare i dati personali per le finalità connesse all'esecuzione del presente protocollo d'intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal D. Lgs. del 10 agosto 2018 n. 101. Ai sensi e a tutti gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - RGPD" e del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le Parti dichiarano di essere titolari autonomi per il trattamento dei dati effettuato per la stipula del presente Protocollo d'intesa e per tutti gli adempimenti consequenziali. Per l'Università di Pisa l'informativa ex art. 13 GDPR è consultabile al seguente link: https://start.unipi.it/dataprotection/dataprotection_informative/
Per l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro l'informativa ex art. 13 GDPR è consultabile al seguente link: <https://www.inail.it/portale/it/amministrazione-trasparente.html>.

Qualora dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo derivi un trattamento di dati personali, le parti si impegnano, fin da ora, a definire con singoli accordi attuativi i ruoli privacy e i rispettivi ambiti di responsabilità derivanti dalla normativa vigente in materia di protezione dati.

Le parti si impegnano, inoltre, a adempiere, ove necessario, agli obblighi di informativa nei confronti delle persone fisiche coinvolte nelle attività oggetto

del presente Protocollo.

Art. 9

Il presente Protocollo ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione.

Art. 10

Le parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.

In particolare, i loghi delle parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente protocollo e dei conseguenti atti convenzionali.

L'utilizzazione dei loghi straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

Art. 11

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Pisa, rinunciando espressamente fin da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

Art. 12

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i., a cura e spese della Parte richiedente.

L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), verrà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Pisa.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis (così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221/2012) della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii.

Per l'Università
Il Rettore
Prof. Riccardo Zucchi

Per l'INAIL
Il Direttore Generale
Dott. Ciro Danieli
